



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

dott. Ciro Valentino	Presidente
dott. Silvano Di Salvo	Consigliere
dott. Tommaso Viciglione	Consigliere
dott.ssa Rossella Bocci	Primo Ref. (relatore)
dott.ssa Innocenza Zaffina	Primo Ref.
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott.ssa Raffaella Miranda	Referendario
dott.ssa Carla Serbassi	Referendario

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, come modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2/DEL/2003 del 3 luglio 2003 e n. 1/DEL/2004 del 17 dicembre 2004 e con la delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare gli articoli 1, commi 9 e seguenti, e 2, comma 1, lettere g) e h);

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012,

le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art.4 della L. regionale n. 7 del 30 aprile 2002 (Legge regionale di contabilità), secondo cui «1.*Il Consiglio regionale, per le esigenze del proprio funzionamento interno, dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi stabiliti dallo Statuto regionale. A detto bilancio è allegato un preventivo triennale. 2. Previa delibera di approvazione del Consiglio Regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Presidente del Consiglio regionale comunica alla Giunta regionale l'ammontare del fabbisogno del Consiglio regionale per l'esercizio successivo. 3. Nel bilancio della Regione sono iscritte, in una unica unità previsionale di base, le risorse da destinare al Consiglio regionale [...]*»;

Vista la legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 recante il Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari;

Visto l'art. 26 dello Statuto regionale (Legge Regionale n. 6 del 28 maggio 2009 succ. modificato dalla legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6) secondo cui il bilancio consiliare è espressione dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile della Regione;

Vista la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui «*La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012*»;

Visto l'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «*5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali*»;

Visto l'art. 1 commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ai sensi del quale le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal

bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale e che *«È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)»;*

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 320 del 17 aprile 2014 con cui si è preso atto che, *"a costo pieno" (cioè al lordo della spesa sostenuta dal Bilancio Regionale, per i distacchi interni dalla Giunta, comprensivo del salario accessorio e fondamentale), il budget è pari a € 5.301.081,40"*;

Visto il disciplinare per la spesa per il personale dei gruppi di cui alla Delibera U.P. n. 321 del 17 aprile 2014;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

Vista la deliberazione di comunicazione n. 33/2015/FRG con cui questa Sezione, ai sensi dell'art. 1, comma 11 del D.L. n. 174/2012, ha richiesto la regolarizzazione della documentazione afferente al rendiconto per l'esercizio finanziario 2014, inviata dal gruppo *"Partito Democratico"* con nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. 2015.0001696/P del 25 febbraio 2015 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 1270 del 25 febbraio 2015

Vista la nota n. 1711 del 16 marzo 2015 di trasmissione della richiamata deliberazione con cui sono state comunicate al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Campania le osservazioni sulla regolarità del richiamato rendiconto per l'esercizio 2014;

VISTA la nota prot. C.C. n. 23290 del 14 aprile 2015 con cui è stata trasmessa la documentazione di regolarizzazione di cui alla prefata pronuncia;

Vista l'ordinanza presidenziale n.31/2015 con cui la Sezione è stata convocata per la data odierna;

Udito il Magistrato istruttore;

Premesso che

In data 25 febbraio 2015 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2014 del Gruppo consiliare "*Partito Democratico*", entro i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012.

L'esame condotto dal magistrato istruttore sul citato rendiconto e sulla relativa documentazione giustificativa di spese ha fatto emergere l'esigenza di chiarimenti in ordine alla conformità alle prescrizioni normative vigenti in materia, oltre che la necessità di acquisire elementi informativi ulteriori rispetto a quelli desumibili dalla documentazione stessa.

Le osservazioni correlate ai richiesti chiarimenti ed elementi informativi sono state compendiate nella deliberazione collegiale n. 33/2015/FRG del 16 marzo 2015, comunicata in pari data, con sospensione del termine di 30 giorni di cui all'art. 1, commi 10 e 11 del D.L. n. 174/2012 cui si rinvia integralmente;

In riscontro a tale comunicazione (Deliberazione collegiale n. 33/2015/FRG del 16.03.2015) è pervenuta la nota prot. C.C. n. 2329 del 14 aprile 2015, con cui sono stati trasmessi i documenti relativi alle considerazioni svolte da questa Sezione;

FATTO E DIRITTO

1. L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei Conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli Regionali.

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014 – hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti procedurali e termini temporali.

Ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e da recepirsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, per l'esercizio 2014, valgono le linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012 il quale si produce anche nel caso di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo.

In proposito, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 1, commi 11 e 12 del D.L. n. 174/2012 (sentenza n. 39/2014), nella parte in cui ricollegava alla *"mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità"* non solo l'obbligo di restituzione ma anche la *"decadenza"* dai contributi per l'esercizio finanziario in corso, ha sottolineato che *«Contrariamente alla sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse per il successivo esercizio annuale, l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari.*

Detto obbligo è circoscritto dalla norma impugnata a somme di denaro ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale, che vanno quindi restituite, in caso di omessa rendicontazione, atteso che si tratta di risorse della cui gestione non è stato correttamente dato conto secondo le regole di redazione del rendiconto. Ne consegue che l'obbligo di restituzione discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione. Conseguentemente – sulla base del suddetto nesso di causalità – l'obbligo di restituzione risulta riconducibile alla richiamata procedura di controllo legittimamente istituita dal legislatore. Da ciò segue che, per gli stessi motivi esposti al punto 6.3.9.2., non sussistono i censurati contrasti».

Dal quadro normativo vigente consegue che, l'accertamento di irregolarità anche parziale del rendiconto (originarie o per difetto di regolarizzazione), limitatamente alla medesime irregolarità rilevate, determina *ex lege* l'obbligo di restituire le correlative somme.

2. Il Gruppo Consiliare *"Partito Democratico"* ha risposto alla comunicazione delle rilevate irregolarità accertate da questa Sezione con deliberazione n. 33/2015/FRG, cui si rinvia integralmente per quanto qui non riportato, con nota prot. 2329 del 14

aprile 2015 recante articolata Relazione a firma del Presidente del Gruppo Raffaele Topo, accompagnata da puntuali riscontri documentali. Tenuto conto della suddetta Relazione, del descritto quadro normativo di riferimento e della copiosa documentazione contabile allegata, il Collegio, in esito alle verifiche complessivamente effettuate e alla valutazione delle integrazioni informative e documentali acquisite in fase istruttoria, ritiene, allo stato degli atti, di non dover rilevare nella documentazione esaminata la sussistenza di irregolarità tali da inficiare la complessiva veridicità e correttezza del rendiconto, attesa la sostanziale conformità del rendiconto del Gruppo Partito Democratico alle linee guida previste nel D.P.C.M. 21 dicembre 2012 volte ad assicurare la corretta rilevazione dei fatti gestionali e la regolare tenuta della contabilità.

Ciò detto, la Sezione ritiene comunque di dover rilevare le seguenti irregolarità, limitatamente alla correttezza di alcune spese rendicontate

2.1 In primo luogo va esaminata la spiegazione fornita dal Gruppo PD circa la mancata rendicontazione delle "spese di personale".

A tale proposito, questa Sezione, con la citata deliberazione n. 33/2015/FRG, ha osservato che *"Dalla nota integrativa risulta che l'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2012 n. 38 ("Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174-disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012-convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213") stabilisce l'ammontare delle risorse da assegnare per lo svolgimento delle attività istituzionali ai gruppi consiliari: "In applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun Gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat*

della popolazione residente" (dato ISTAT al 30.10.2011- popolazione residente in Campania 5.766.810). Al riguardo, va specificato che, allo stato degli atti, non risulta la totalità delle Entrate complessivamente poste nella disponibilità del Gruppo medesimo, a far data dal 1/01/2014, comprensive anche delle somme per spesa di personale".

Il Capogruppo a tale proposito ha precisato "si chiarisce che, ai sensi dell'art. 1 comma 5 dell'Allegato A al DPCM 21/12/2013, il contributo per le spese relative al personale, può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali e che la legge regionale n. 5/2013, art. 1 comma 2, stabilisce che le relative procedure sono in capo al settore amministrazione del Consiglio regionale. In base al combinato disposto delle norme su menzionate ne consegue che detto fondo non costituisce un'entrata posta nella disponibilità del Gruppo che può essere rendicontata, a ciò si aggiunga che non è erogato al gruppo come stabilito all'art. 4 Allegato A DPCM 21/12/2013".

La trattazione di tale aspetto impone, preliminarmente, di effettuare la ricostruzione del quadro normativo statale e regionale in materia di spese per il personale sostenute dai Gruppi consiliari.

L'art. 1, comma 5, del DPCM stabilisce che: «5. *Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali*».

Correlativamente, l'art 3, comma 3 del DPCM dispone che per tali spese, « [...], *qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*».

In attuazione di tale disposizione la Regione ha adottato la seguente disciplina (art. 1, commi 2 e 3 della L.reg. n. 5/2013, legge finanziaria 2014) che testualmente recita: «2. *È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale -*

Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa). 3. I contratti di cui al comma 2, trasmessi dai gruppi consiliari, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Con delibera di U.P. del Consiglio regionale n. 269 del 25 luglio 2013 si è preso atto che la spesa complessiva del personale a qualsiasi titolo presso i gruppi consiliari all'11 ottobre 2012 ammonta ad € 4.218.592,86. Con delibera U.P. n. 320 del 17 aprile 2014 si è preso atto che, "a costo pieno" (cioè al lordo della spesa sostenuta dal Bilancio Regionale, per i distacchi interni dalla Giunta, comprensivo del salario accessorio e del trattamento fondamentale) il budget è pari a € 5.301.081,40.

Nella summenzionata delibera viene peraltro riportato che "I costi sostenuti dai gruppi, a valere sul budget così assegnato, per la sottoscrizione di contratti di diritto privato e/o per comandi da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche [...], devono essere considerati come concorrenti alla quantificazione delle spese da contenere entro i limiti di cui al comma 28 dell'articolo 9 del DL 78/2010..." e che le stesse sono imputate sul capitolo di spesa del Consiglio regionale n. 5022.

L'analisi del disciplinare sulla spesa del personale (Delibera U.P. n. 321 del 17 aprile 2014) evidenzia:

1.3. "Il presente disciplinare non muta in alcun modo il regime di responsabilità in tema di autorizzazione e verifica della correttezza e veridicità delle spese dei gruppi consiliari definita dal DPCM del 21.12.2012"; 2.1. "L'ufficio di presidenza, entro il 15 del mese di novembre di ciascun anno, assegna a ciascun gruppo consiliare costituito a norma di regolamento il contributo per spese del personale per l'anno successivo, d'ora in poi denominato "Budget". La somma dei budget assegnati a ciascun gruppo consiliare deve sempre necessariamente essere contenuta entro il tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari definito in base all'articolo 5 della legge regionale 38 del 2012";

4.1. "I Gruppi consiliari godono di piena autonomia nella scelta della tipologia di contratti che intendono sottoscrivere. Pertanto, essi possono articolare i rapporti con i

propri collaboratori secondo modelli contrattuali che ritengono opportuni purchè, ovviamente, nel rispetto della vigente normativa e dei limiti di budget imposti e dei principi generali di buona amministrazione e di economicità dell'azione amministrativa";

4.11. "il Capogruppo, una volta siglato il contratto, lo trasferisce al dipartimento. Il dipartimento effettua le seguenti verifiche: a) rispetto di quanto espressamente previsto in questo disciplinare: b) esistenza di disponibilità residua sul budget per i contratti di diritto privato".

"Se la verifica ha esito positivo, il Dipartimento Segreteria Generale Amministrativa, approva il contratto e comunica al Gruppo che la verifica ha avuto esito positivo. Questi a sua volta informa il contraente rendendo efficace il contratto».

Da quanto esposto si evince che l'art. 1 della L. R. n. 5 del 6 maggio 2013 attribuisce, in concreto, alla Direzione Generale Amministrazione e Personale la "gestione" delle procedure relative ai contratti di cui al capitolo 5022 del Bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014, mentre il titolare del rapporto rimane il Gruppo, che incarica il Dipartimento di spendere risorse su una gestione di bilancio, "separata" per legge regionale, su uno specifico capitolo di bilancio consiliare (il capitolo 5022).

In proposito, non può che ritenersi sussistente la permanenza in capo al Gruppo consiliare e, in particolare, in capo al Presidente del Gruppo, della responsabilità per la veridicità e la correttezza delle spese sostenute per il personale, ai sensi di cui al D.P.C.M.

Va, peraltro, evidenziato che nell'ambito del citato disciplinare n. 321 del 17 aprile 2014 sono previsti anche altri soggetti coinvolti nella procedura di spesa e di controllo sulla medesima. Ci si riferisce, in particolare, al cd. "responsabile interno del gruppo", cui è demandato il compito di verificare l'effettività della prestazione resa e cui, nel caso di contratti di lavoro subordinato, sono demandate le funzioni di coordinamento, controllo e gestione del personale (punto 4.6, lett f) del cit. disciplinare), nonché

all'eventuale soggetto che sia delegato dal Capogruppo a firmare i contratti, sebbene il disciplinare faccia salve, anche in quest'ultimo caso, le responsabilità del medesimo Capogruppo ai sensi del D.P.C.M.

Peraltro, è il Consiglio regionale, con il suo bilancio, che deve assicurare il rispetto della normativa limitativa delle spese per il personale dei gruppi consiliari e, raccordando le proprie voci di bilancio con quello generale regionale, assicurare il complessivo rispetto dei limiti di spesa riguardanti l'aggregato del personale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h della legge 213 del 07/12/2012 "1. *Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione [...] abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione*".

In attuazione di tale disposto, la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, con l'art. 5 ha previsto «*(Tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari) 1. A decorrere dalla X legislatura il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 174/2012, compresi gli oneri a carico dell'ente e senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato, funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve rientrare nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare. 2. La spesa del*

personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012».

Ciò esposto va rilevato che la legge regionale campana stabilisce che la gestione e liquidazione delle spese di personale sia effettuata a livello centralizzato dal "settore amministrazione del Consiglio regionale", nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Assemblea, contemplata altresì dallo Statuto (art. 40, comma 3) e dall'art. 4 della Legge regionale n. 7/2002 (legge sulla contabilità regionale). Cionondimeno, come già rilevato dalla SRC Lombardia, con pronuncia n. 151/2014/FRG per una normativa regionale affine, e recentemente da questa Sezione (Del. n.124/2015/FRG del 20.04.2015), una simile scelta legislativa, se da un lato sposta in parte il controllo di tali spese effettuate dai Gruppi in altra sede, dall'altro accresce la centralità della verifica del rendiconto regionale e delle valutazioni di legittimità e regolarità che in tale sede possono essere effettuate sulla spesa assunta sul bilancio del Consiglio. In tale deliberazione, infatti, si legge «*la ratio del decreto legge n. 174 del 2012, al di là della lettera utilizzata, è quella di istituire un complessivo controllo di regolarità – impregiudicata ogni valutazione di merito della scelta, che resta insindacabile in questa sede (Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014) – "per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione" relativi alle risorse impiegate dai Gruppi consiliari (come si evince dalla stessa premessa del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012); le risorse iscritte nel bilancio regionale in forza dell' art. 67 della legge regionale n. 20 del 2008 corrispondono a questa stessa esigenza, tanto più che i contratti così stipulati rispettano una designazione fiduciaria del Gruppo, e sono, nella sostanza, alternativi alla stipula diretta di contratti ad opera del Gruppo medesimo. In virtù di ciò, data la scelta del Consiglio regionale in materia (frutto della propria autonomia costituzionalmente garantita in tema di autoorganizzazione interna), laddove si impieghi il meccanismo di cui al più volte citato art. 67 ne derivano di necessità una conseguente assunzione di responsabilità, in capo al Consiglio, in riferimento alla legittimità ed alla regolarità delle spese sostenute al riguardo e, altresì, l'assunzione*

dell'obbligo di inserimento di dette spese nel rendiconto generale del Consiglio regionale».

In virtù del quadro normativo appena richiamato, il Gruppo Consiliare "*Partito Democratico*" ha riportato, nel rendiconto 2014, nelle voci dello schema inerenti le spese per il personale, il valore "0".

Ciò esposto la Sezione non può non rilevare, stante il vigente quadro normativo, la impossibilità di verificare la veridicità e correttezza delle spese del personale del Gruppo "*Partito Democratico*" e rammenta che l'assunzione di responsabilità, in capo al Consiglio, circa la legittimità e la regolarità delle spese sostenute, sarà vagliata nelle competenti sedi di controllo e giurisdizione di questa Corte.

2.2. Con la deliberazione di comunicazione n. 33/2015/FRG questa Sezione ha evidenziato, tra le irregolarità segnalate, che "*la fattura 05 del 16.06.2014 afferente alla voce di spesa U10-6, che reca un importo complessivo di euro 6.588,00 per convegno "La Salute della donna nella Regione Campania" non riporta gli importi relativi alle singole prestazioni (organizzazione eventi, ideazione e progettazione grafica, stampa materiale, fitto sala), impedendo la corretta rendicontazione delle plurime spese riscontrate nell'unica fattura*". A riscontro del rilievo è stato allegato, a integrazione della fattura n. 5 del 16.06.2014, il documento nel quale sono indicati le descrizioni e i costi in maniera analitica (allegato 12). Si rappresenta, peraltro, che l'allegato 12, relativo al convegno "La salute della donna" fornisce un elenco più dettagliato delle singole spese imputate alle voci 10-6; 12-2 e 15-4, rispetto al preventivo del 1.5.2014 allegato al rendiconto; in particolare inserisce il costo "*fitto sala*" imputato alla voce 15-4 (euro 400). Tuttavia si osserva che l'allegato 12 costituisce documento "*postumo*", ovvero una nota di chiarimento emessa dalla ditta "*ideeINtransito*" in data 9/4/2015 cioè a valle del rilievo sollevato da questa Sezione in ordine alla descrizione analitica delle varie voci di costo riportate indistintamente nell'unica fattura, secondo un approccio del tutto irruotale che sposta i termini del controllo della Sezione entro i limiti angusti di una mera presa d'atto.

Tutto ciò si pone in evidente contrasto con i principi di veridicità (che attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e correttezza (che attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge) delineati dal DPCM, oltre che dei più elementari principi "ragionieristici"

2.3. Permangono le irregolarità riscontrate con la citata deliberazione di comunicazione n.33/2015/FRG in relazione alla voci U10-11 e U10-6 (importo complessivo fattura € 488 e beneficiario Easy meeting).

In particolare, in relazione alla voce U10-11, la giustificazione addotta dal Presidente del Gruppo a pagina 10 delle memorie, è la seguente "*importo imputato alla voce 10 euro 61,00 (relativo alla sola spesa indicata al punto tre del preventivo del 22.01.2014 che si allega, con IVA al 22%)*". Anche per la residua parte della fattura relativa alla voce U15-6, il Presidente del gruppo riporta la seguente giustificazione: "*importo imputato alla voce 15: €427 (relativo a i punti 1 e 2 indicati nell'autorizzazione di spesa allegata con IVA al 22%)*". Tuttavia dette giustificazioni non sembrano rispecchiare i principi di veridicità e correttezza. Si osserva, infatti, che la fattura in esame così come il preventivo a suo tempo prodotti non dettagliano gli importi imputabili alle singole voci ivi indicate, per cui la quantificazione della quota parte della fattura imputabile alle rispettive voci (U10-11 e U15-6) assume i termini di una dichiarazione "spontanea" in assenza di alcuna prova, nemmeno di una documentazione "postuma" come per la voce precedentemente vista.. Quanto riscontrato nella documentazione in atti ora in esame, nei limiti qui riportati, rende opinabile la descrizione analitica delle singole voci di costo riportate indistintamente nell'unica fattura.

2.4. In relazione al rilievo formulato con la citata deliberazione n. 33/2015/FRG, peraltro già effettuato da questa Sezione con deliberazione n. 31/2014 in relazione al rendiconto 2013, afferente a tre incarichi di consulenza per l'anno 2014 in cui si chiedeva di "*comunicare se, fra i contraenti, sussista un rapporto di parentela o*

affinità ostativa alla regolare stipula del contratto in esame", e constatata l'assenza nel Disciplinare/Regolamento allegato dal Gruppo di un più dettagliato riferimento alla normativa anche nazionale in materia di incompatibilità (decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*"), nonché l'ampiezza della formulazione dell'art. 5 dei contratti di conferimento incarichi nel 2014 rubricato "*Incompatibilità*" che, in modo generico, così si esprime: "*L'incaricato dichiara di non essere in situazione di incompatibilità all'assunzione di incarichi con la Regione Campania*", il Capogruppo ha manifestato l'intenzione di proporre al Gruppo la modifica del suddetto Regolamento/disciplinare inserendo il riferimento espresso all'assenza di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e a norma della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Sono state, inoltre, allegate le dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, dei professionisti interessati dai suddetti incarichi di consulenza circa l'assenza dei motivi di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 (allegati 5, 6 e 7) nonché dichiarazioni in ordine all'inesistenza di rapporti di parentela e/o affinità (allegati 8, 9 e 10)

Si rappresenta che seppure a pag. 17 della memoria (punto 8 parte finale) risultano allegate "*dichiarazioni in ordine all'inesistenza di rapporti di parentela/affinità*" in realtà, da un preciso riscontro documentale, risultano allegate dai soggetti sopradetti dichiarazioni specifiche per i soli rapporti di parentela e non di affinità, pure rilevanti ai fini del D.lgs. 39/2013. Le autodichiarazioni in esame, facendo riferimento unicamente all'assenza di rapporti di parentela con funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione, sono da considerarsi incomplete e si prestano ad alimentare dubbi, in assenza di specifica dichiarazione in relazione ai sopradetti rapporti di affinità, sulla sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Alla luce delle osservazioni che precedono la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

P.Q.M.

dichiara non sussistere, allo stato, i presupposti per la dichiarazione di complessiva irregolarità del rendiconto 2014 del Gruppo consiliare "*Partito democratico*", con l'eccezione di quanto rilevato in parte motiva, con i conseguenti effetti di legge, fermo restando che quanto accertato in questa sede non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati dalle competenti sedi.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Campania per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 aprile 2015.

Il Magistrato Estensore
f.to dott. ssa Rossella Bocci

Il Presidente
f.to dott. Ciro Valentino

Depositata in Segreteria
Il 27 aprile 2015
Il Direttore della Segreteria
f.to dott. Mauro Grimaldi